MORCAVALLO ORESTE
avvocato
28.04.2021 09:39:42 UTC

S T U D I O L E G A L E M O R C A V A L L O
A V V. O R E S T E M O R C A V A L L O
Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza
Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950
Via Arno, n. 6 - 00198 Roma
Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950
E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it
pec: studiomorcavallo@pecstudio.it

ON. TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc con istanza ex art.700 e con istanza per la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse di: Isolina Sirianni, nata a Soveria Mannelli il 10.08.1981 e residente in Cosenza alla Via Panebianco, n. 166 (C.F. SRNSLN81M50I874P), rappresentata e difesa - per procura a margine del presente atto - dall'Avv. Oreste Morcavallo (C.F. MRCRST49D19D086G), presso il cui Studio, in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23, elettivamente domicilia, con richiesta del difensore di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 od all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo@pecstudio.it, ricorrente;

contro: Regione Calabria, in persona del Presidente f.f. della Giunta regionale e legale rappresentante p.t., amministrazione resistente;

nonché: Arch. Teresa Credidio, controinteressata.

Oggetto: per l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nell'elenco unico regionale di cui alla L.R. n. 1 del 13.01.2014, per come interpretata dalla L. n. 12 del 7.07.2014, approvato con Decreto Dirigenziale n. 11614 del 12.11.2020, previa disapplicazione del detto decreto e degli Allegati A) e C), nella parte in cui non includono la ricorrente; del D.D. n. 377 del 22.01.2014; del D.D. n. 10031 del 14.09.2018; del D.D. n. 11445 del 16.10.2018; del D.D. n. 2523

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270707390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

del 4.03.2019; del D.D. 8529 del 17.07.2019; del D.D. n. 12529 del 14.10.2019; del D.D. n. 15922 del 16.12.2019; del D.D. 17073 del 30.12.2019; del D.D. n. 3063 del 17.03.2020; del D.D. 3694 del 01.04.2020; del D.D. n. 6432 del 17.06.2020; del D.D. n. 6702 del 24.06.2020 e di tutti gli atti del procedimento, ivi inclusi la Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 10.10.2014 che ha determinato e ponderato i criteri per la formazione degli elenchi di cui all'art. 1 comma 4 della L.R. n. 1/2014 e gli ulteriori atti di indirizzo per la definizione di requisiti restrittivi escludenti la ricorrente dall'elenco unico regionale nonché gli atti di nomina e convocazione della commissione e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente del procedimento avente effetto escludente dall'elenco unico regionale di cui sopra, ancorché non conosciuto; onde ottenere la conseguente condanna della regione Calabria all'inserimento della ricorrente nell'elenco unico regionale al fine della sua stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato. Con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio. Con ogni onere ed effetto conseguente.

LA VICENDA CONTENZIOSA

La Regione Calabria ha approvato la Legge n.1 del 13 gennaio 2014, per come interpretata dalla L.R. n. 12 del 07.07.2014, al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, non solo presso la regione medesima, ma anche presso suoi enti in house, quali la Fondazione F.I.E.L.D.

Ai medesimi fini, il Dipartimento regionale Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria, con Decreto del Dirigente del Settore n. 377 del 22.01.2014 approvava l'avviso pubblico previsto dall'art. 1 della L.R. n. 1 del 13.01.2014, per la

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770739 0a79aa9abcc84d5eacdaaf5

presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali, prima tuttavia dell'entrata in vigore della legge interpretativa.

La Commissione per la valutazione e l'istruttoria delle istanze, nominata con Decreto Dirigenziale n. 3735 del 06.04.2017, comunicava, con nota prot. n. 162642 del 16.05.2017, la determinazione di non sottoporre ad alcuna valutazione le domande pervenute successivamente alla scadenza dell'Avviso Pubblico approvato con decreto n. 377 del 22.01.2014 e dunque non procedeva alla valutazione di ammissibilità con riferimento a n. 431 candidature, poiché pervenute una volta spirato il termine di cui al citato Avviso.

Con Decreto n.13980 del 11.12.2017 si definivano dunque gli elenchi regionali dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui al D. Lgs. 81/2000 e D. Lgs. 280/97, nonché dei lavoratori di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010; tuttavia la Giunta Regionale con delibera n. 16 del 29.01.2018, preso atto dei suddetti elenchi regionali, demandava al Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali di dettare gli indirizzi di attuazione della Legge Regionale n. 1/2014, previa istituzione di un tavolo tecnico con il Dipartimento Personale e il Dipartimento Segretariato Generale e Avvocatura;

con decreto n. 11771 del 22.10.2018, in attuazione della D.G.R. n. 16 del 29.01.2018, veniva dunque nuovamente nominata la Commissione di valutazione la quale tuttavia, con nota prot. Siar n. 401993 del 27.11.2018, acquisita la documentazione, riteneva ancora una volta di non inserire negli elenchi i lavoratori di cui alla L.R. n. 1/2014 per mancanza dei requisiti richiesti.

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

A tale determinazione seguiva il decreto dirigenziale n. 2523 del 04.03.2019, con cui si provvedeva all'approvazione di n. 3 elenchi, di cui il terzo (Allegato C) contenente i nominativi non ammessi nella fase istruttoria da parte dell'Ufficio competente, in quanto asseritamente mancanti dei requisiti.

Con decreto dirigenziale n. 8529 del 17.07.2019 si provvedeva a modificare e integrare parzialmente in autotutela il citato decreto dirigenziale n. 2523, ritenendo che la legge n. 12/2014, nel fornire l'interpretazione autentica della Legge n. 1/2014, aveva dettato una disposizione innovativa che aveva ampliato l'ambito dei destinatari estendendone l'applicabilità, oltre che ai soggetti aderenti alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG n. 377 del 22.01.2014, anche a: tutti i lavoratori di Enti partecipati dalla Regione che avessero svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività, anche mediante contratti di co.co.pro, alle dipendenze di tali enti partecipati; e/o che fossero in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Pertanto il citato decreto, osservando che alla legge di interpretazione autentica non era seguito alcun atto amministrativo finalizzato alla riapertura dei termini di cui all'Avviso Pubblico approvato con decreto n. 377 del 22.01.2014, per consentire alle categorie di soggetti individuati dall'art. 1 della legge n. 12/2014 la presentazione delle rispettive domande di inserimento negli elenchi regionali del precariato, ammetteva tutti i soggetti che avessero maturato i relativi requisiti successivamente.

Quindi, con Decreto Dirigenziale n. 12529 del 14.10.2019, si approvava nuova manifestazione di interesse per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali di cui alla

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

L.R. n. 1 del 13.01.2014, per come interpretata dalla L.R. n. 12 del 07.07.2014, recante *"Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31.08.2013, n. 101 conv. in L. 30.10.2013, n. 125"*, al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e dei lavoratori di cui alle L.R. n. 15/2008, n. 28/2008 e n. 8/2010. In particolare, con la nuova Manifestazione di interesse sopra estremata, la Regione Calabria estendeva, in base all'art. 1 L.R. Calabria n. 12/2014, la possibilità di inserimento nell'elenco unico anche ai lavoratori di enti partecipati dalla Regione che, pur non avendo partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del precedente DDG Dipartimento Lavoro n. 17910 del 14.11.2008, avessero svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività, anche mediante contratti di co.co.pro, alle dipendenze di tali enti partecipati e/o che fossero in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge di interpretazione autentica (08.07.2014).

Epperò tali requisiti apparivano ancora una volta più stringenti di quelli previsti dal quadro ordinamentale volto al superamento del precariato presso le pubbliche amministrazioni, attuando una manifesta disparità di trattamento.

La ricorrente in particolare, pur non potendo dichiarare i requisiti più stringenti richiesti dalla manifestazione d'interesse, in termini di rapporto di servizio presso la Fondazione FIELD, Ente in house della regione Calabria, aveva comunque stipulato diversi contratti di collaborazione a progetto, anche in corso al momento dell'entrata in vigore della suddetta Legge regionale n. 12/2014, e quindi ha diritto all'inserimento nell'elenco unico regionale dei lavoratori LPU/LSU della regione Calabria, previa

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

disapplicazione di tutti gli atti provvedimentali in epigrafe indicati e /o comunque inerenti il procedimento di formazione dell'elenco unico regionale, come sopra descritto e culminato nel Decreto Dirigenziale del 12.11.2020, adottati sulla base di una interpretazione eccessivamente restrittiva e non certo costituzionalmente orientata dell'art. 1 L.R. n. 12/2014.

Infatti la Sig.ra Isolina Sirianni in data 22.03.2018 autodichiarava, utilizzando il modello predisposto dalla regione, di aver maturato al 31 dicembre 2017 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto, prestato presso la Fondazione FIELD, non negli uffici di diretta collaborazione con l'organo politico. Precisamente la ricorrente ha prestato attività lavorativa:

dal 15.07.2011 al 22.12.2011 giusta contratto rep. 2370 del 14.07.2011 di co.co.pro, in qualità di componente dello staff operativo della fondazione Field nell'ambito del progetto "Sistema regionale delle competenze", svolgendo la funzione di animatore territoriale e l'attività di supporto tecnico amministrativo, presso la struttura dipartimentale Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione, Tecnologia, Alta Formazione della Regione Calabria;

dal 06.01.2012 al 30.06.2012 in virtù di contratto rep. 147 del 05.02.2012 di co.co.pro, con le medesime funzioni;

dal 23.07.2012 al 22.07.2013 in virtù di contratto rep. n. 2710 del 3.08.2012, appartenente alla medesima tipologia contrattuale, con le funzioni di animatore territoriale di fascia B a supporto dello sportello informatico di alta formazione in merito all'Avviso pubblico per la realizzazione di corsi professionalizzanti di alta qualifica nell'ambito artistico,

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

musicale e coreutico, con funzioni di supporto alla predisposizione della banca dati relativa al censimento degli eventi culturali in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e attività di assistenza tecnica, valutazione e caricamento dati nell'ambito di vari progetti; contratto prorogato dal 22.07.2013 al 23.07.2014 con rep. n. 3232 del 17.07.2013, in forza di determina commissariale n. 18 del 3.07.2013;

dal 18.11.2014 al 18.12.2015, sempre con la medesima tipologia contrattuale a progetto, con le funzioni di gestione dei dati FSE mediante il sistema informativo unitario regionale per la programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi pubblici (SIURP).

Quindi era in possesso dei requisiti previsti dal legislatore, anche regionale.

Con D.D. n. 11614 del 12.11.2020 la Regione Calabria approvava il nuovo elenco unico di cui alle citate leggi regionali, l'elenco degli esclusi e la graduatoria generale secondo i criteri di ponderazione di cui alla DGR n. 420 del 10.10.2014, adottando criteri più restrittivi di quelli previsti dal legislatore. Da tali elenchi, formati sulla base della nuova manifestazione di interesse, rimaneva di conseguenza esclusa la ricorrente.

Tanto premesso, la Sig.ra Isolina Sirianni, ut supra rappresentata e difesa, ricorre all'Intestato Tribunale onde ottenere l'accertamento del diritto ad essere inserita nell'elenco dei soggetti ammessi alla stabilizzazione, e la conseguente condanna dell'Amministrazione, previa disapplicazione del DDG n. 11614 del 12.11.2020 nella parte di interesse, e di tutti gli atti sopra richiamati, presupposti e conseguenti, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

- SULLA GIURISDIZIONE

Nella presente fattispecie la giurisdizione non può che radicarsi in capo al giudice ordinario. Come espressamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, per tutto ciò che attiene alle eventuali assunzioni oppure alle stabilizzazioni la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto la P.A. svolge, in questi ambiti, un'attività vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori (**Cassazione civile sez. un. 17/02/2017, n. 4229**; così anche: **Cass. Civ., sez. LL, del 20/09/2016, n. 18423; Cass. Civ., sez. UU, del 20/12/2016, n. 26272**). Del resto anche il TAR per la Calabria (**Catanzaro, II, 13.11.2019, n. 1910**) su analoga vicenda relativa al ridetto elenco unico regionale e dunque alla procedura di stabilizzazione di cui al D.L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013, nonché alle LL.RR. n. 1/2014 e n. 12/2014, ha ritenuto che il meccanismo della stabilizzazione riguarda posizioni di diritto soggettivo rivolte all'assunzione a tempo indeterminato presso la p.a. in quanto richiede l'accertamento di presupposti oggettivi in capo agli interessati, quali anzianità anagrafica, anzianità di servizio e carichi familiari, senza che sussista lo spazio per l'apertura di procedure selettive, per la formazione di graduatorie o per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti al merito (v. anche **Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 luglio 2019, n. 5177; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1 agosto 2019, n. 1506; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 28 febbraio 2019, n. 2640; 15 febbraio 2019, n. 2057; Corte di Cassazione, S.U., 15 settembre 2010, n. 19552**). Il medesimo TAR ha precisato che "la valutazione di merito è, infatti, demandata ad una procedura selettiva, che è eventuale e strutturalmente distinta e successiva,

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

rispetto alla stesura dell'elenco dei lavoratori dal quale si contesta l'esclusione" (id, **13.11.2019, n. 1910**). La giurisprudenza sia civile che amministrativa è pertanto concorde nel ritenere attratte alla giurisdizione del G.O. le controversie in tema di stabilizzazione (**Tribunale La Spezia, sez. lav., 29/01/2019, n. 37; T.A.R. Puglia, III, Lecce, 01/02/2019, n. 168; T.A.R. Veneto, III, Venezia, 25/01/2017, n. 74**).

/ / /

- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L.R. 7 LUGLIO 2014 N.12 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.4 D.L. 31.08.2013, N. 101 CONV. IN LEGGE 30.10.2013 N. 125.

Come già esposto in fatto, l'art. 1 LR n. 12/2014 prevede che l'elenco regionale di cui alle LL.RR. 15/2008, 28/2008 e 8/2010 debba ricomprendere anche tutti i lavoratori di Enti partecipati dalla Regione che, pur non avendo partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG n. 17910 del 14.11.2008 del Dipartimento Lavoro, abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività, anche mediante contratti di co.co.pro., alle dipendenze di tali enti partecipati; e/o che siano in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, in tal modo estendendo la previsione ai lavoratori co.co.pro. o titolari di altro lavoro flessibile alla data del 8 luglio 2014 presso enti in house della Regione, senza subordinare tale inclusione ad ulteriori requisiti. Il legislatore pertanto non manifesta la volontà di valorizzare la professionalità acquisita con una specifica tipologia di contratto o la necessaria appartenenza ad uno dei bacini definiti con le suddette leggi

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

regionali n. 15/2008, 28/2008 e 8/2010 ma utilizza una terminologia ampia e generica, facendo riferimento "anche" ai co.co.pro. Dunque non si tratta di lavoratori ontologicamente distinti, in quanto tutti LSU/LPU comunque contrattualizzati con la regione ovvero con enti partecipati dalla regione. Tanto è previsto per coloro che abbiano svolto attività lavorativa sino al 2007.

Per coloro che prestino attività lavorativa al momento dell'entrata in vigore della legge di interpretazione autentica (08.07.2014), sebbene la legge summenzionata faccia riferimento ad un rapporto di servizio, tale disposizione legislativa deve essere interpretata in modo omogeneo rispetto al primo periodo, nel senso di ricomprendere nel rapporto di servizio anche i lavoratori co.co.pro.. Nonostante i contratti a progetto siano esclusi dall'ambito dei contratti di natura flessibile subordinata di cui all'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, essendo piuttosto inclusi nell'ambito dei contratti esterni di cui all'art. 7 D.lgs. cit. (cfr. **Trib. Teramo, sez. lav., 22.09.2015, n. 783**), integrando una forma particolare di lavoro autonomo caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione (**Corte appello Firenze, sez. lav., 03.08.2020, n. 397**), non si comprenderebbe altrimenti la discriminazione rispetto ai lavoratori che abbiano prestato almeno due anni di attività lavorativa entro il 2007, nel cui ambito rientrano dichiaratamente anche i co.co.pro.. Tale disparità di trattamento non sarebbe infatti giustificata, nè giustificabile, da ragioni oggettive, neppure esplicitate. Se poi si considera che la Legge regionale in applicazione della quale la Regione ha inteso costituire l'elenco

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

unico è rubricata *"Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31.08.2013, n. 101, conv. In L. n. 125/2013*" e che quest'ultima Legge prevede appunto la formazione del ridetto elenco al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e dunque, con riguardo a tale ultimo atto normativo, dei lavoratori di pubblica utilita', non può revocarsi in dubbio che la ratio normativa sia intesa, più che a porre un criterio di discrimen tra i soggetti da includere nell'elenco sulla base del nomen iuris del contratto stipulato con l'ente in house della regione Calabria, ad includere nella procedura di stabilizzazione i lavoratori che comunque abbiano, per quel che interessa la posizione della ricorrente, espletato attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e dunque, tra l'altro, della salvaguardia e della promozione del territorio. Da tanto si evince che il legislatore regionale abbia inteso includere nell'elenco unico non solo i lavoratori subordinati, ma anche i lavoratori autonomi, come è indicato dal riferimento ai lavoratori a progetto, purché qualificabili come lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità di cui alla L. n. 125/13, con specifico riferimento al D.Lgs. 280/97. Del resto, il concetto di assunzione viene dalla giurisprudenza (sia pure con riferimento a procedura concorsuale in senso proprio) interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione dei lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati per il conferimento di incarichi mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

alle medesime esigenze (**Cass. civ. SS.UU., 01.07.2016, n. 13531**).

Se tale è la ratio dell'art. 1 LR n. 12/2014, esso senza dubbio include anche la ricorrente, la quale alla data dell'8 luglio 2014 svolgeva attività lavorativa per la Fondazione FIELD, ente in house della regione Calabria appunto nell'ambito di un progetto di promozione territoriale.

Occorre pure rimarcare che la L.R. n. 1/2014 come interpretata dalla L.R. n. 12/2014 prevede l'istituzione presso la Regione Calabria dell'elenco regionale al fine di favorire l'assunzione a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Detto articolo prevede appunto che, al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 28.02.2000, n. 81 e di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. 7.08.1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori, secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. I termini inizialmente previsti per l'assunzione a tempo indeterminato al 31 dicembre 2016, sono stati poi prorogati, rendendo possibile ad oggi la richiesta stabilizzazione. Come ben osservato nella circolare esplicativa Dipartimento Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013 nel predetto elenco vengono inseriti i lavoratori individuati dalle predette leggi prescindendo dalla natura del rapporto che hanno in essere presso le amministrazioni che li utilizzano. Pertanto una volta estesa la possibilità di inserimento nel predetto elenco anche ai soggetti che abbiano effettuato prestazioni lavorative

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

presso enti partecipati dalla regione, anche alla ricorrente si applica il disposto di cui all'art. 43 L.R. n. 15/2008, legge peraltro espressamente richiamata dalla Delibera Dirigenziale del 12.11.2020, secondo cui la Giunta regionale, nei limiti dei posti disponibili in organico, determinati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in coerenza con la normativa statale di principio, è autorizzata a predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, con rapporto diretto utilizzato dalla regione ad esclusione del personale di diretta collaborazione degli organi politici e dirigenziali. Tuttavia tale norma statale, sebbene al comma 2 preveda espressamente che il piano di stabilizzazione debba riguardare coloro che abbiano maturato i requisiti entro la data del 31 dicembre 2009, puntualizza pure che il rimanente personale che maturerà i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato.

L'art. 43 L.R. n. 15/2008, del resto, ha resistito anche alla censura di legittimità costituzionale in quanto la Corte Costituzionale ha ritenuto che il riferimento alla maturazione dei requisiti in epoca successiva alla suddetta data, contenuto nel secondo periodo della norma, non implica alcuna modifica in senso estensivo dei requisiti che i lavoratori devono possedere per aspirare alla stabilizzazione (Corte Cost., 20.05.2010, n. 179). Tale norma, costituzionalmente legittima, dunque consente che nell'elenco unico possano essere via via inclusi i lavoratori che maturino i requisiti di legge anche successivamente. Tale concezione dell'elenco unico, volto a favorire la massima riduzione del precariato regionale, consente di ritenere che in esso vadano quindi inclusi a domanda tutti i soggetti che

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

maturino i requisiti anche successivamente e fino a che il legislatore consente il ricorso alle stabilizzazioni, da ultimo prorogato al 31.12.2021.

Tantomeno il legislatore subordina l'inserimento nell'elenco unico ad una previa partecipazione ad una manifestazione di interesse, che quindi, è intervenuta praeter legem e non potrebbe pertanto giustificare la trasformazione del predetto elenco in un numerus clausus di soggetti che di tale manifestazione abbiano tempestivamente avuto notizia e vi abbiano pertanto partecipato, dichiarando i più stringenti requisiti in essa previsti. Siffatta interpretazione restrittiva della Legge regionale si porrebbe dunque in contrasto o con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 35, 36, 117 Cost. L'inclusione nei suddetti elenchi è infatti prevista dal legislatore nazionale su semplice domanda al maturare dei requisiti, al fine di consentire la massima stabilizzazione del personale precario.

Tale interpretazione della L. n. 1/2014 è l'unica possibile in quanto costituzionalmente orientata ad eliminare disparità di trattamento tra lavoratori sulla sola base della tipologia del rapporto di lavoro e del periodo temporale in cui essi hanno svolto attività lavorativa, altrimenti pienamente assimilabile, in favore della Regione o di enti da essa partecipati.

Il favor del legislatore, sia nazionale che regionale, per la stabilizzazione di tali lavoratori è stato peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza, che ha posto in luce come tale obiettivo sia conseguibile senza aggravi di spesa per l'erario. Seppure in diversa fattispecie, in cui era stato censurato per eccesso di potere il piano di stabilizzazione che aveva escluso alcuni soggetti assunti a termine per lavori di pubblica utilità, per inserirne altri

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

estranei al progetto LPU, si è infatti statuito che: "Sussiste un generale favor espresso dal legislatore, anche regionale, per l'avviamento dei lavoratori LPU previa stabilizzazione del rapporto di lavoro al termine del progetto, nonché per il reimpiego di lavoratori LSU precedentemente occupati e già percettori di sussidio, per cui si manterrebbero i livelli occupazionali precedenti senza particolari aggravi di spesa per il settore pubblico allargato" (**TAR Calabria, Reggio Calabria, 23.12.2002, n. 2093**).

Proprio in virtù di tale favor per la stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU, il lungo e tortuoso procedimento amministrativo, di recente conclusosi con D.D. n. 11614 del 12.11.2020 di approvazione dell'elenco regionale, si appalesa illegittimo in quanto, seppur emanato nell'ambito di un quadro normativo previsionale che offre potenzialità di progressione o di ingresso anche a categorie di lavoratori ulteriori e diverse dai beneficiari degli elenchi di cui agli allegati A e C al decreto medesimo, è al contrario volto a restringere l'ambito di applicazione delle medesime leggi regionali da cui ha tratto origine, tramite la imposta adesione ad Avvisi Pubblici che impongono requisiti sia in ordine al servizio prestato, sia di carattere cronologico, ulteriori e diversi da quelli legislativamente previsti. Esso inoltre appare viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto è chiaramente volto alla formazione di una corsia preferenziale per alcuni lavoratori, a discapito di altri, che, purtuttavia, hanno parimenti prestato attività lavorativa per enti in house della Regione Calabria.

Nel caso della ricorrente essa non poteva partecipare alla manifestazione di interesse indetta dalla Regione nel 2014, in

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770739 0a79aa9abcc84d5eacdaaf5

quanto l'avviso, pubblicato precedentemente alla legge di interpretazione autentica n. 12/2014, era riferito esclusivamente ai lavoratori inseriti nei bacini delle L.R. nn. 15/2008, 28/2008 e 8/2010 della regione Calabria, e quindi prevedeva requisiti diversi rispetto a quelli posseduti dalla ricorrente, co.co.pro presso un ente in house della regione. Essa comunque presentava autodichiarazione dei propri requisiti alla regione Calabria finalizzata alla propria stabilizzazione, per come previsto dunque dal D.L. 101/13, nel 2018, mentre la Regione Calabria approvava nel 2019 nuova manifestazione di interesse e prendeva in considerazione solo le domande presentate in tale ambito, per coloro che fossero "in servizio" presso enti in house, quindi escludendo la ricorrente. La Regione Calabria in definitiva non avrebbe potuto disporre la formazione dell'elenco unico regionale sulla base di un avviso pubblico di manifestazione di interesse che poneva stringenti limiti anche temporali in dispregio della normativa nazionale di principio, che prevede invece l'inserimento nell'elenco alla maturazione dei requisiti richiesti.

- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Alla luce di quanto sopra il procedimento amministrativo conclusosi con la D.D. n. 11614 del 12.11.2020 ha determinato una illegittima disparità di trattamento tra la posizione vantata dalla ricorrente, che possiede tutti i requisiti di legge previsti per il richiesto inserimento, e i 209 soggetti inseriti negli allegati elenchi A e C del D.D. n. 11614 del 12.11.2020, garantendo loro

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

una ingiusta posizione di vantaggio. Inoltre nell'elenco unico regionale di cui al citato D.D. n. 11614 risultano inseriti soggetti senza anzianità di servizio, contrattualizzati, per come ammesso dal medesimo dipartimento regionale, a tempo determinato a decorrere dal 2014 con Azienda Calabria Lavoro, senza specificare se successivamente all'entrata in vigore della L. n. 12/2014, come si desume tra l'altro dal punteggio nullo loro attribuito e peraltro senza presentazione della domanda di partecipazione alla procedura indetta dalla regione nel 2014 ovvero nel 2019.

Invero, l'inserimento di tali soggetti risale alla D.D.R. n. 11445 del 16.10.2018 (costituente parte integrante delle premesse della D.D.R. n. 11614 del 12.11.2020) avente ad oggetto "integrazione Decreto n. 10031 del 14.09.2018 – graduatoria L.r. n. 1/2014 – lavoratori di cui alla L.R. n. 28/2008 e n. 8/2010", che dava atto che il Settore competente aveva riscontrato che ulteriori n. 5 lavoratori riportati nell'elenco allegato "A" (D.D. n. 10031/2018) erano stati contrattualizzati a tempo determinato con Azienda Calabria Lavoro, e pertanto avevano acquisito il diritto d'inserimento nell'elenco regionale, senz'altro procedendo in conseguenza, sia pur senza attribuzione di alcun punteggio. Esaminando poi l'allegato A che include i 5 lavoratori ammessi risulta che essi sono stati inseriti pur in mancanza di istanza per l'inserimento nell'elenco ai sensi della l.r. 1/2014 o in presenza di domanda fuori termine.

Dunque, la Regione Calabria, all'esito di un'attività istruttoria di cui non è traccia nel provvedimento conclusivo, né negli atti in questo richiamati, ha ammesso nell'elenco regionale soggetti che non avevano presentato alcuna domanda e non avevano

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

partecipato alla manifestazione di interesse e con anzianità di servizio pari a 0, ponendo in essere una ingiusta disparità di trattamento in aperta violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, a discapito della ricorrente che invece ne risulta esclusa pur vantando contratti risalenti al 2011.

Tale gravissima disparità di trattamento dimostra inoltre che l'inclusione nell'elenco unico regionale non è soggetta agli stringenti limiti posti dall'amministrazione e che, quindi, essa avrebbe ben dovuto includere anche la ricorrente. Dunque la scelta operata dall'Amministrazione, lungi dall'essere adottata in attuazione del quadro legislativo di riferimento, trascende in arbitrarietà ed in aperta violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità, mentre non appare neppure sostenuta da alcuna istruttoria, seppur sommaria.

Se da un canto, quindi, l'amministrazione ha riconosciuto l'inserimento alla maturazione dei requisiti, senza bisogno di partecipazione alla manifestazione di interesse, dall'altro essa ha posto in essere una immotivata disparità di trattamento ai danni della ricorrente che detti requisiti aveva già maturato, rimanendo purtuttavia esclusa dall'elenco e dalla conseguente graduatoria finalizzata alla stabilizzazione. Pertanto è stato pure leso il legittimo affidamento della ricorrente ingenerato dalla normativa speciale di selezione.

Tale disparità invalida tutto il procedimento amministrativo sfociato nel D.D. n. 11614 del 12.11.2020 e dunque la formazione dell'elenco unico regionale nella parte in cui non ricomprende tra i lavoratori da stabilizzare anche la ricorrente.

IN VIA CAUTELARE

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

SUL FUMUS BONI IURIS

Per tutto quanto sopra esposto, non v'è alcun dubbio sul fumus della richiesta formulata ex art. 700 c.p.c.. La ricorrente Isolina Sirianni ha infatti diritto ad essere ammessa nell'elenco unico regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 11614 del 12.11.2020, avendo maturato tutti i requisiti di legge per accedere alla stabilizzazione secondo i criteri di ponderazione di cui alla DGR n. 420 del 10.10.2014.

SUL PERICULUM IN MORA

Del pari appare evidente il pregiudizio che la ricorrente subirebbe nel caso in cui non ottenesse nell'immediato un provvedimento cautelare atto a consentirle di essere inserita nell'elenco predetto, onde accedere alla successiva fase di stabilizzazione secondo i criteri prestabiliti dalla Regione Calabria, la cui validità, sebbene prorogata, è di imminente scadenza. In mancanza infatti, la Regione convenuta procederebbe alle previste stabilizzazioni estromettendone ingiustamente la ricorrente, che quindi vedrebbe pregiudicate le proprie ragioni nelle more del procedimento giurisdizionale, ove dovessero attendersi i termini usuali per addivenire a sentenza.

Inoltre, la progressiva stabilizzazione dei lavoratori precari mediante utilizzo della graduatoria pubblicata con il Decreto Dirigenziale n. 11614 del 12.11.2020 non solo determinerebbe la definitiva frustrazione del diritto vantato dalla ricorrente, in quanto il termine finale per la stabilizzazione è stato da ultimo improrogabilmente fissato al 31.12.2021, ma renderebbe anche assai improbabile la futura attribuzione in suo favore di incarichi a progetto, per la cui esecuzione la Regione Calabria ed i suoi enti in house potrebbero ormai attingere al personale inserito in

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

organico proprio in forza dell'odierna procedura di stabilizzazione. L'urgenza in casi analoghi è stata peraltro riconosciuta da Codesto On.le Giudicante che ha emesso Ordinanza n. 2198/2020 del 23 maggio 2020, pure richiamata dagli atti amministrativi in epigrafe indicati.

/ / /

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Poiché il numero dei controinteressati rende sommamente difficili le notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi, all'esito del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ad effettuare la notifica per pubblici proclami, anche, ove ritenuto più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

/ / /

Per tutto quanto sopra la ricorrente Isolina Sirianni, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre al Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, ogni contraria istanza disattesa e reietta, Voglia:

1) In via d'urgenza, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc, al fine di ottenere una decisione anticipatrice di quella definitiva, anche inaudita altera parte, accertare e dichiarare, previa disapplicazione in parte qua del Decreto Dirigenziale n. 11614 del 12.11.2020 in quanto illegittimo, e degli atti in epigrafe indicati, il diritto della ricorrente ad essere ammessa nell'elenco unico regionale di cui sopra e dunque ad essere inclusa nell'Allegato A del predetto Decreto, nonché nella graduatoria, al fine di ottenere la stabilizzazione di cui alla L.R n.

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

12/14, secondo i criteri sopra indicati; e conseguentemente ordinare alla Regione Calabria di provvedere all'inclusione della ricorrente nell'elenco unico regionale predetto ed alla conseguente inclusione nella graduatoria formata secondo i criteri prestabiliti già indicati in ricorso;

2) nel merito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità del Decreto Dirigenziale n. 11614 del 12.11.2020, e di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato o consequenziale, per i motivi di cui in premessa, nella parte in cui esclude la ricorrente dall'elenco degli ammessi di cui all'Allegato A, e conseguente sua disapplicazione in parte qua, il diritto della ricorrente all'inclusione nel predetto elenco unico regionale e nella relativa graduatoria (Allegato C); per l'effetto condannare la regione Calabria ad inserire la ricorrente nell'elenco unico regionale e nella graduatoria formata sulla base dei criteri predefiniti menzionati in ricorso ed a procedere alla sua stabilizzazione;

3) in ogni caso condannare la regione Calabria alla refusione delle spese e competenze difensive di lite.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si richiede prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

1. Vero che la Sig.ra Isolina Sirianni prestava attività lavorativa mediante stipula di successivi contratti di collaborazione a progetto con la Fondazione FIELD dal 15.07.2011 al 23.07.2014?
2. Vero che dal 15.07.2011 al 05.07.2012 la ricorrente era componente dello staff operativo della fondazione Field nell'ambito del progetto "Sistema regionale delle competenze", svolgendo la funzione di animatore

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

territoriale e l'attività di supporto tecnico amministrativo, presso la struttura dipartimentale Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione, Tecnologia, Alta Formazione della Regione Calabria?;

3. Vero che dal 23.07.2012 al 23.07.2014 svolgeva le funzioni di animatore territoriale di fascia B a supporto dello sportello informatico di alta formazione in merito all'Avviso pubblico per la realizzazione di corsi professionalizzanti di alta qualifica nell'ambito artistico, musicale e coreutico, con funzioni di supporto alla predisposizione della banca dati relativa al censimento degli eventi culturali in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e attività di assistenza tecnica, valutazione e caricamento dati nell'ambito di vari progetti?;
4. Vero che la Sig.ra Isolina Sirianni prestava attività lavorativa mediante stipula di contratto di collaborazione a progetto con la Fondazione Calabria Etica dal 18.11.2014 al 18.12.2015?
5. Vero che dal 18.11.2014 al 18.12.2015 svolgeva le funzioni di gestione dei dati FSE mediante il sistema informativo unitario regionale per la programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi pubblici (SIURP)?;
6. Vero che la ricorrente richiedeva di essere inserita nell'elenco unico regionale presentando pure autodichiarazione in data 22.03.2018?
7. Vero che la Sig.ra Sirianni, per accedere agli uffici regionali, era stata munita di badge?

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770390a79aa9abcc84d5eacdaaf5

8. Vero che nel periodo di cui ai capitoli nn. 1 e 4 utilizzava le strutture ed apparecchiature messe a disposizione dalla regione Calabria o dalle Fondazioni FIELD e Calabria Etica?
9. Vero che prestava personalmente la propria attività professionale senza avvalersi di sostituti o collaboratori?
10. Vero che la Sig.ra Isolina Sirianni presentava regolarmente un report trimestrale afferente lo stato di attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi di progetto ed un time sheet mensile?

Si indicano a testi sulle circostanze da n. 1 a n. 3 e da n. 6 a n. 10 i Sigg. Giada Liuzzi, Via Domenico Gaudio 48, Cosenza, Pec: giada.liuzzi@pec.it, e Alessio Fabiano, Via Giovambattista Lupia 26/B, Cosenza, Pec: alessio.fabiano@pec.it.. Si indica a teste sulle circostanze dal n. 4 al n. 10 il Sig. Nicola Lo Torto nato a Vibo Valentia e residente in Vibo Valentia, via Niccoló Machiavelli,13, Pec: avvnicolalotorto@legalmail.it.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile, ricade in materia di lavoro e che il contributo dovuto è pari ad € 259,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 18.02.2021

(AVV. ORESTE MORCAVALLO)

Firmato Da: MORCAVALLO ORESTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 270770739 0a79aa9abcc84d5eacdaaf5